




**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LE
POLITICHE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE.**

**Articolo 1
Definizioni**

1. **Orario di servizio:** è l'orario di funzionamento degli uffici, l'orario durante il quale gli uffici sono funzionanti ed esplicano la propria attività.
2. **Orario di lavoro:** è l'orario osservato dal singolo dipendente, fissato dai dirigenti nell'osservanza dei criteri organizzativi.
3. **Orario di apertura al pubblico:** è quella parte dell'orario di servizio durante il quale l'ufficio relaziona con l'utenza.

**Articolo 2
Orario di lavoro**

1. Il dirigente, sentito il dipendente, ne fissa l'orario di lavoro nel rispetto dei seguenti vincoli e criteri organizzativi:
 - a) articolazione dell'orario di lavoro su almeno 5 giorni della settimana, funzionalmente con l'orario di servizio, che deve essere collocato nelle seguenti fasce orarie
 - mattino: 8.00 – 14.00;
 - pomeriggio: 13.00 – 18.00.Eventuali deroghe possono essere concesse, sentito il Direttore Amministrativo, a fronte di particolari esigenze organizzative;
 - b) **pausa obbligatoria:** nel caso di articolazione della prestazione lavorativa in maniera spezzata, è prevista un'astensione obbligatoria dal lavoro che deve avere luogo, al massimo, dopo le sei ore continuative, deve essere di durata pari ad almeno 30 minuti e deve essere collocata nella fascia 12.00-15.00; la durata della pausa pranzo va definita nell'orario individuale di lavoro. In casi eccezionali, se la prestazione lavorativa è resa in maniera continuativa in misura superiore a sei ore, ma comunque in misura inferiore a sette ore, il dipendente può rinunciare alla pausa mediante apposita richiesta scritta;
 - c) contemporanea presenza in servizio di tutto il personale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
 - d) i dipendenti in turno non possono usufruire di fasce particolari



Articolo 3 Orario flessibile

1. E' una tipologia di orario di lavoro che prevede un margine di flessibilità, di ampiezza massima di 60 minuti, rispetto all'orario di entrata e di uscita del dipendente, al quale deve corrispondere la relativa posticipazione dell'orario di uscita o l'anticipazione dell'orario di entrata, fermo restando che l'attività lavorativa non può essere iniziata prima delle ore 8.00 e nei limiti di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 lettere b) e c).
2. A fronte dell'esercizio della flessibilità di cui al precedente comma 1, la prestazione lavorativa del dipendente può differire di un margine massimo complessivo di 60 minuti, in aumento o in diminuzione, rispetto all'orario di lavoro della giornata. Le ore di lavoro sono contabilizzate mensilmente confrontando le ore di lavoro dovute nel rispetto dell'orario di lavoro e le ore effettivamente prestate con l'utilizzo della flessibilità di cui al precedente comma 1. A fine mese i due totali devono corrispondere. Tuttavia può generarsi, in casi eccezionali:
 - a) un credito orario: rispetto alle ore dovute, il dipendente ha lavorato più tempo. In tale caso, il credito orario può essere utilizzato ai fini dell'esercizio della flessibilità, nei limiti di cui al precedente comma 1, entro il mese successivo;
 - b) un debito orario: rispetto alle ore dovute, il dipendente ha lavorato meno tempo. In tale caso, il dipendente deve giustificare il debito con l'utilizzo, nel seguente ordine di priorità, del credito orario del mese precedente, del compensativo da straordinari maturati e riconosciuti nei mesi precedenti, del permesso breve o delle ferie.
3. Il credito orario ed il debito orario di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) non possono, in alcun caso, superare l'ammontare massimo complessivo mensile di otto ore.
4. Il ritardo si configura soltanto nel caso in cui l'entrata sia posticipata di oltre 60 minuti rispetto al proprio orario di lavoro.
5. L'orario flessibile non è applicabile nel caso in cui a seguito dell'utilizzo dello stesso non siano garantiti, ove previsti, gli orari di apertura al pubblico.
6. Per i dipendenti in turno, il margine della flessibilità di cui al precedente comma 1 è consentito nella misura massima di 15 minuti rispetto all'orario di entrata e di uscita del dipendente, ferma restando la necessità di garantire la copertura del servizio.



Articolo 4
Lavoro straordinario

1. Per lavoro straordinario si intende la prestazione lavorativa effettuata oltre al normale orario giornaliero di lavoro e diretta a fronteggiare eccezionali situazioni di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente autorizzata dal dirigente.
2. Per le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate spetta il compenso per lavoro straordinario o, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo con la maggiorazione di cui al comma 6 dell'art. 058 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010.

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Il presente accordo entra in vigore a far data dal giorno ~~successivo a quello~~ della sottoscrizione.
2. Entro il 28 febbraio 2012 il presente accordo, ^{in caso di necessità,} sarà oggetto di valutazione congiunta tra l'Università e le Organizzazioni Sindacali.

Letto, sottoscritto e approvato,

Aosta, 6 giugno 2011

La delegazione di parte pubblica dell'Università:

- Dott. Franco Vietti



Le Organizzazioni Sindacali:

- CGIL/FP _____

- CISL/FP _____

- SAVT/FP _____

- UIL/FP _____

